



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si possono fare donazioni di denaro ai figli?

Autore: Redazione | 22/11/2015



Entro che limiti e con quali rischi si possono fare delle donazioni in denaro ai figli senza pericoli di revocatoria dei creditori e accertamenti fiscali?

La **donazione di denaro** è un atto dai numerosi risvolti sia civilistici che fiscali. Cerchiamo sinteticamente di elencarli tutti.

Lo scopo e la forma della donazione

Innanzitutto è da verificare qual è lo **scopo della donazione**.

L'ipotesi classica è quella in cui la donazione sia rivolta a garantire al beneficiario una provvista di denaro da impiegare indifferentemente, secondo quelle che saranno, di volta in volta, le sue esigenze. In tal caso, l'operazione si compie con il materiale trasferimento del denaro dalle mani (o dal conto corrente) del donante a quelle del donatario. Si verifica, insomma, una donazione vera e propria la quale, però, per essere valida dal punto di vista civilistico, deve essere effettuata con atto pubblico, davanti al **notaio** e alla presenza di due testimoni.

L'obbligo di tale forma non vale solo per le donazioni di **modico valore**. La legge non dice a partire da quale valore la donazione non sia più di modico valore, ma la giurisprudenza ha chiarito che tale valutazione va effettuata, di volta in volta, dal giudice tenendo conto del valore del bene così come delle condizioni economiche delle parti. Tanto per fare un esempio: se il donante cede al donatario tutti i suoi risparmi in banca, che ammontano a solo 10mila euro, potrebbe essere necessaria la presenza del notaio.

Il mancato rispetto della forma pubblica della donazione di non modico valore non implica problemi di carattere fiscale, ma comporta solo la **nullità dell'atto** da un punto di vista civilistico. Questo significa, detto in termini pratici, che se qualcuno vorrà impugnare la donazione (magari un figlio del donante ritenendosi leso da tale disposizione) potrà tranquillamente farlo e così la somma dovrà essere restituita dal donatario. Dunque il rispetto dell'atto pubblico è solo per assicurarsi da eventuali impugnazioni di terzi, ma non necessario (e sufficiente) per avere le spalle coperte da eventuali **accertamenti fiscali** (per come a breve si dirà).

La donazione indiretta

La seconda delle due modalità con cui può avvenire la donazione è quella della cosiddetta "**donazione indiretta**". In questo caso, a differenza del precedente, il denaro viene dato per uno scopo ben preciso finalizzato, per esempio, all'acquisto di un bene come una casa, un'auto, ecc. Lo schema non prevede la consegna della somma nelle mani del donatario, ma direttamente in quelle del terzo venditore (per es. il costruttore della casa) che dopo sarà, però, tenuto a intestare il bene in

capo al donatario.

In questo caso, anche se la donazione è di “non modico valore”, non è necessario l’atto pubblico notarile e tutto può avvenire senza formalità, peraltro senza dover né pagare il **notaio** né le **imposte di donazione**.

La revocatoria dei creditori

La donazione, così come ogni altro atto che implichi la cessione di un bene da un soggetto a un altro è soggetto ad **azione revocatoria** da parte dei creditori del primo. In buona sostanza, tutte le volte in cui il donante sia anche debitore di uno o più soggetti, e non abbia altri beni (oltre a quello donato) sufficientemente appetibili per procedere su di essi a un **pignoramento**, il creditore potrà rendere inefficace (nei suoi confronti) la **donazione** entro cinque anni dal compimento dell’atto stesso. È quella che viene chiamata **azione revocatoria** e che mira a far sì chela donazione non si sia mai verificata: in tal caso, a seguito della donazione, il donatario sarà costretto a consegnare l’importo ricevuto al creditore del donante.

L’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni e, pertanto, la donazione dopo tale termine si considera ormai definitiva.

Per esempio, se un soggetto possiede un conto corrente su cui è depositata una consistente somma e, per timore che i creditori possano **pignorarla**, la preleva dalla banca e la versa sul conto di un parente oppure effettua un bonifico in favore di questi, l’atto è revocabile.

Ovviamente, perché il creditore possa effettuare la **revocatoria** di un bonifico bancario deve anche venire a conoscenza della sua esistenza. Al contrario, il **pignoramento presso terzi** - quello cioè che viene usato per pignorare le somme in banca - implica l’obbligo dell’istituto di credito di rivelare al creditore solo se ci sono o non ci sono somme depositate, ma non anche tutti i movimenti in entrata o uscita da detto conto. Quindi, salvo una specifica conoscenza seguita da un’azione di accertamento, è difficile che il creditore sia in possesso di tali informazioni.

È anche vero che con la recente introduzione dell’**anagrafe dei conti correnti**, tali dati sono sempre a disposizione del fisco, ma non è detto che, invece (in attesa dei decreti attuativi della procedura di **ricerca telematica dei beni del**

debitore) essi vengano anche rivelati a creditori e **ufficiali giudiziari**.

Il penale: il reato di sottrazione indebita

Attenzione: se il creditore è l'**Agenzia delle Entrate** o **Equitalia**, la sottrazione di beni (non solo con la donazione, ma anche con vendite o altri contratti di disposizione) per non pagare le imposte non implica solo il pericolo di una **revocatoria**, ma anche la possibilità di un procedimento penale per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**. Così, se il contribuente dona i propri beni (soldi, immobili, ecc.) ai propri figli in presenza di un debito con il fisco, quest'ultimo potrebbe, in determinate ipotesi, procedere penalmente (per maggiori informazioni leggi: "[Chi dona i beni rischia la sottrazione fraudolenta](#)").

La lesione di legittima

Sempre da un punto civilistico, la donazione di denaro potrebbe pregiudicare gli eredi del donante che potrebbero rivendicare la lesione della loro quota di legittima.

Il mezzo di pagamento

Attenzione alla scelta con cui le somme vengono consegnate da una mano all'altra. Sebbene la legge sui pagamenti in contanti preveda un limite di 2.000 euro (legge di stabilità 2020), il versamento di soldi con strumenti tracciabili è sempre consigliabile per evitare problemi con il fisco.

Dunque, fino a 3.000 euro (a partire dal 2016, se tutto sarà confermato) è possibile che il padre prelevi dal bancomat o dallo sportello i contanti e li consegna a mano del figlio, così come l'impiegato di banca non potrà opporre limitazioni al prelievo (adducendo pretestuose scuse sulla normativa antiriciclaggio, come invece purtroppo spesso avviene).

L'accertamento fiscale sul donatario

Per evitare problemi con il fisco e l'**Agenzia delle Entrate** è consigliabile, come detto sopra, far transitare la somma da un conto all'altro attraverso un **bonifico**

bancario o **postale** oppure consegnare un **assegno non trasferibile**. Tali strumenti di pagamento, in quanto **tracciabili**, consentiranno infatti al beneficiario, nel caso in cui il fisco gli dovesse chiedere spiegazioni circa l'aumento del suo potere di acquisto rispetto al reddito dichiarato, di dimostrare la provenienza delle somme.

Facciamo un esempio tutt'altro che improbabile (come dimostra la pratica quotidiana): se il figlio acquista una casa, ma poi le rate del mutuo vengono pagate con denaro del padre, è meglio che quest'ultimo faccia transitare i soldi dal proprio conto a quello del figlio e poi quest'ultimo le versi all'istituto di credito. Se, invece, il passaggio dovesse avvenire in contanti, dalle mani del genitore a quelle del figlio, se l'Agenzia delle Entrate, di fronte a un reddito che non consente di sostenere un mutuo, dovesse chiedere al contribuente come si sia procurato tali soldi, quest'ultimo sarebbe sprovvisto di prova. La conseguenza sarebbe un **accertamento fiscale**, con conseguente obbligo di restituire le maggiori somme allo Stato rispetto a quelle dichiarate.

L'accertamento fiscale sul donante

Un'ultima possibilità di accertamento fiscale – benché remota per le somme di basso valore – riguarda questa volta chi dà i soldi, nel caso in cui la somma non venga donata, bensì semplicemente prestata “a titolo gratuito” ossia senza previsione di **interessi**. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe aspettare il contribuente dietro l'angolo e chiedergli ragione di eventuali corrispettivi incassati a fronte del prestito. Il **mutuo**, infatti, che così verrebbe a configurarsi, è un contratto che, in assenza di specifiche pattuizioni tra le parti, si presume **a titolo oneroso**, ossia con pagamento di **interessi**. Qual è la conseguenza? Che il fisco, presumendo che il mutante abbia percepito detti interessi e non li abbia però dichiarati, potrebbe fargli scattare un accertamento fiscale.

Il problema, ovviamente, non si risolve in questo caso prediligendo strumenti di pagamento tracciabili, ma solo sottoscrivendo un contratto di mutuo a titolo gratuito, in cui *“Tizio dichiara di prestare a Caio, il quale si impegna a restituire, la somma di euro ... senza previsione di interessi, e che tale somma andrà restituita entro il...”*.

Note

Autore immagine: 123rf com